

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 85

ALLEGATO (*Emendamenti*) 89

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 87

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova 88

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 novembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base (*vedi allegato*).

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Tinagli 1.1, facendo presente che, ove questo fosse approvato, finirebbe per demolire l'impianto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Invita, altresì, al ritiro dell'emendamento Fedriga 1.2, di cui pure dichiara di condividere lo spirito, in quanto esso potrebbe presentare il rischio che, in sede di relazione tecnica, sia fatto valere un potenziale incremento degli oneri finanziari, a fronte di una soluzione che, peraltro, non sembrerebbe avere un carattere di assoluta urgenza, come convenuto anche nell'ambito del Comitato ristretto. Segnala, pertanto, che il parere sarebbe contrario ove i proponenti non

ritirassero le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Con riguardo, poi, alle proposte emendative relative all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 3.2, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati, il cui contenuto sarebbe sostanzialmente assorbito dall'approvazione del predetto emendamento. Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento Di Salvo 3.1, fa notare come l'invito al ritiro di tale proposta emendativa sia motivato dall'esigenza di evitare che il riferimento alla pensione anticipata configuri un errore di carattere tecnico.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, pur facendo presente che il Governo segue con forte attenzione il tema in esame, nella consapevolezza della necessità di affrontare in via prioritaria una questione complessa, che ha determinato problemi a larghe fasce della popolazione, ritiene che l'Esecutivo non possa fare altro che sospendere il giudizio su tale testo, a fronte dell'esigenza di verificarne la sostenibilità dal punto di vista finanziario. Fa notare, peraltro, che allo stato nel disegno di legge di stabilità non è stata assunta alcuna iniziativa al riguardo e che qualsiasi eventuale ipotesi di intervento sulla materia dovrà essere valutata nell'ambito del suo iter di esame parlamentare, verificandone la reale portata economico-finanziaria. Ricorda, peraltro, che sulla copertura finanziaria individuata dal testo unificato in esame la stessa Ragioneria generale dello Stato ha espresso riserve in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

Per le ragioni esposte, dichiara che il Governo si rimette alla Commissione su tutte le proposte emendative presentate.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede anzitutto al Governo di esprimere in via definitiva il suo orientamento sul testo unificato in esame, giudicando inaccettabile che l'Esecutivo, nonostante si discuta di tale drammatiche vicende da oltre due anni, continui a tergiversare, chiedendo

ulteriori approfondimenti o differimenti della discussione, anche considerando che, nel frattempo, ha previsto stanziamenti finanziari ingenti per misure di minore importanza sociale.

Si chiede, inoltre, per quale motivo il parere del relatore non sia favorevole sul suo emendamento 1.2, atteso che esso mira ad ampliare le tutele senza comportare particolari oneri sul bilancio pubblico. Auspica, quindi, che il relatore possa modificare il proprio orientamento, dal momento che appare riduttivo, sin dalla fase di elaborazione di un testo in Commissione, porsi limiti di contenuto che, eventualmente, potranno essere presi in considerazione in seguito, una volta che sarà stata acquisita la relazione tecnica da parte della V Commissione, competente in sede consultiva. Per tale ragione, dichiara di non accedere all'invito al ritiro della propria proposta emendativa.

Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, precisa che il parere non favorevole sull'emendamento in esame è esclusivamente dettato da ragioni di opportunità tecnica, non essendovi da parte sua alcuna preclusione ad estendere le salvaguardie a favore dei lavoratori danneggiati dalla cosiddetta « riforma Fornero », i quali, a suo avviso e ad avviso dello stesso Esecutivo, avrebbero bisogno di misure il più possibile strutturali ed efficaci. Fa presente, quindi, che l'invito a ritirare tale emendamento è motivato dall'esigenza di prevenire un orientamento negativo della Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto che essa, in occasione dell'esame di provvedimenti simili, ha adottato prese di posizione di netta contrarietà rispetto alla copertura finanziaria - bloccando, di fatto, l'iter di esame in sede parlamentare - sulla base di valutazioni di tipo tecnico non coincidenti con quelle espresse in sede parlamentare. Cita, in proposito, le misure sui cosiddetti « prosecutori volontari » autorizzati alla prosecuzione della contribuzione prima del 2007 e le norme sul riconoscimento dei periodi contributivi a favore dei donatori di sangue, disposizioni sulle quali ricorda che la Ragioneria ge-

nerale dello Stato ha posto taluni problemi, nonostante per tali interventi fossero già previste apposite disposizioni legislative di salvaguardia.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, in risposta al deputato Fedriga, fa presente che in una materia delicata, complessa e in costante evoluzione, come quella in esame, non appare possibile assumere una posizione netta e definitiva, in assenza di una certezza sui dati finanziari. Ribadisce che il Governo, al momento, non ha previsto alcun intervento al riguardo nell'ambito del disegno di legge di stabilità, pur riservandosi di svolgere i necessari approfondimenti di merito, in un confronto leale e aperto con il Parlamento, che potrà intervenire sulla manovra finanziaria, nell'ambito della sua autonomia decisionale, con apposite misure di modifica. Conferma, pertanto, che queste sono le ragioni che portano il Governo a rimettersi alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

Irene TINAGLI (SCpI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Tinagli 1.1 e Fedriga 1.2.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritira l'emendamento Di Salvo 3.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 3.2.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Salvo 3.2, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 si intendono assorbite o precluse.

Avverte pertanto che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Fatto notare, infine, che il testo in questione non può essere definito neutrale, caratterizzandosi, al contrario, per un elevato livello di intensità politica, ritiene che esso possa rappresentare un utile strumento di pressione nei confronti del Governo, anche in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, in vista della predisposizione di ulteriori misure di salvaguardia a favore di lavoratori gravemente in difficoltà.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo è stato da ultimo rinviato in attesa dello svolgimento dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle prospettive di riforma del sistema previdenziale: avendo nel frattempo la Commissione esaurito tale audizione ed essendo la stessa Commissione stata impegnata nell'esame di ulteriori, rilevanti, proposte di legge, si è quindi convenuto di riprendere dalla corrente settimana l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa presente che il suo gruppo è in procinto di presentare talune proposte di legge di contenuto analogo a quella in esame, che si propongono, da un lato, di abrogare la cosiddetta « riforma Fornero » e, dall'altro, di reintrodurre il cosiddetto *superbonus*, previsto in precedenza dalla « riforma Maroni ». Auspica, pertanto, che su di esse possa essere definito un percorso

di esame in abbinamento al provvedimento in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, espressa soddisfazione per il forte interesse politico manifestato dai gruppi su una materia così delicata, nell'ambito della quale, peraltro, occorre confrontarsi con l'orientamento allo stato non favorevole del Governo, osserva che la valutazione circa l'eventuale abbinamento di tali proposte di legge potrà essere svolta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, solo una volta che esse saranno concretamente assegnate alla Commissione. Dichiara sin d'ora di non avere, in ogni caso, alcun atteggiamento di carattere ostativo rispetto all'eventuale abbinamento dei preannunziati provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 novembre 2013.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito in favore dei lavoratori non ammessi a fruire di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico).

1. Allo scopo di garantire una protezione sociale ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al regime di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e in conformità con le misure in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito applicabile ai citati lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Possono essere ammessi, a domanda, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, i lavoratori che non sono titolari di nessun rapporto di lavoro o trattamento di soste-

gno al reddito, per i quali sussistono i seguenti requisiti, da possedere congiuntamente:

a) sono in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;

b) sono idonei a conseguire il diritto alla pensione nel regime di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2018;

c) sono cessati o sono destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell'istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI e decadono dal trattamento qualora non accettino un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 41, lettera b), 42, 43, 44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. L'importo dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendo a riferimento l'importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono chiedere, in alternativa, che l'importo dell'indennità sia calcolato in ragione della percentuale di cui al periodo precedente, in base al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.

5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tale caso, qualora il soggetto sia stato già ammesso a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI, l'erogazione dell'indennità è sospesa d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 6.

1. 1. Tinagli, Antimo Cesaro.

Al comma 2, lettera e), capoverso 1), sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 48 mesi.

1. 2. Fedriga.

ART. 3.

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: il personale addetto alla condotta dei treni delle imprese ferroviarie consegue il diritto alla pensione con le seguenti: il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata e le parole: effettivi da addetto alla condotta con le seguenti: effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 3 con le seguenti: dei commi 1 e 2;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompa-*

SOSTITUITO
ED INTEGRATO
CON TUTTI
I PROFILI
PRECEDENTI

PERSONALE
IN IDONEITÀ
CON LE
PRECEDENTI
QUALIFICHE

gnamento e di manovra delle imprese ferroviarie con le seguenti: con esclusione dell'applicazione del comma 10 al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: per l'accesso al pensionamento, aggiungere la seguente: anticipato.

3. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido.

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: il personale addetto alla condotta dei treni delle imprese ferroviarie *con le seguenti: il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti;* e le parole: effettivi da addetto alla condotta *con le seguenti: effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma;*

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età di cinquantotto anni e del limite contributivo di trentotto anni, in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1, 2 e 3 con le seguenti: dei commi 1 e 2;*

e) *al comma 5, sostituire le parole: con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di manovra delle imprese ferroviarie con le seguenti: con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti.*

3. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: il personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di manovra delle imprese ferroviarie, con le seguenti: il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti.

3. 3. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: diritto alla pensione dovunque ricorrano, inserire la seguente: anticipata.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di ma-

novra delle imprese ferroviarie, con le seguenti: con esclusione dell'applicazione del comma 10 al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: per l'accesso al pensionamento aggiungere la seguente: anticipato.

3. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: diritto alla pensione dovunque ricorrano, inserire la seguente: anticipata.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: per l'accesso al pensionamento inserire la seguente: anticipato.

3. 5. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. 6. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 3, sostituire le parole: Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle imprese ferroviarie con le seguenti: Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetti.

3. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 3, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti.

3. 8. Di Salvo, Airaudo, Placido.